

COMUNE DI OSSI

PROVINCIA DI SASSARI



*Regolamento della
Compagnia
Barracellare*

*Approvato con delibere di Consiglio Comunale n° 116 del 16.10.1991 e n° 35 del 22.4.1992
E modificato con delib. di Consiglio Comunale n° 25 del 13.5.2003*

TITOLO I°

ART. 1

Nel Comune di Ossi è istituita la Compagnia Barracellare ai sensi della Legge Regionale n° 25 del 15 luglio 1988.

La Compagnia ha sede legale nel Comune di Ossi.

ART. 2

La Compagnia Barracellare è costituita su base territoriale comunale.

La Compagnia Barracellare è costituita nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, dura in carica tre anni e si intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Comune.

In ogni caso, su concorde volontà espressa dal comune e dalla Compagnia, può essere prorogato l'incarico fino all'immissione in servizio della nuova compagnia.

ART. 3

Funzioni ordinarie della Compagnia Barracellare

La Compagnia Barracellare espleta le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio comunale. Possono essere svolte dalla Compagnia Barracellare operazioni esterne rispetto al territorio di appartenenza, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

Le funzioni attribuite alla Compagnia Barracellare sono le seguenti:

1. Salvaguardare le proprietà affidatele in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente regolamento;
2. collaborare, su loro richiesta, con le autorità istituzionali preposte al servizio di:
 - protezione civile;
 - prevenzione e repressione dell'abigeato;
 - prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n° 915, in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali;
3. collaborare con gli organi statali e regionali istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:

- salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvopastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;
- salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
- tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere;
- caccia e pesca;
- prevenzione e repressione degli incendi.
- Salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'ente comunale di appartenenza, siti fuori dalla cinta urbana, nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità da stabilirsi con apposita convenzione.

4. Al fine di consentire una maggiore organizzazione e funzionalità della Compagnia Barracellare, la stessa dovrà assicurare sul territorio comunale un servizio adeguato alle esigenze anche stagionali. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia al servizio stesso, i componenti della Compagnia Barracellare dovranno assicurare almeno 4 servizi al mese, salvo assenze giustificate.

Le forme di collaborazione con il Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda vengono stabilite con decreto Interassessoriale dagli Assessori regionali competenti in materia di polizia locale e di difesa dell'ambiente.

ART. 4

Altre attività della Compagnia Barracellare

I componenti della Compagnia Barracellare, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate ai sensi del presente regolamento, debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di polizia dello Stato quando ne sia stata fatta richiesta al sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.

Nell'esercizio di tali attività gli addetti al servizio barracellare dipendono operativamente dalla Autorità che ne ha richiesto la loro utilizzazione.

TITOLO II°

Costituzione della Compagnia Barracellare

ART. 5

La Compagnia Barracellare sarà composta così come segue:

- Capitano n° 1
- Tenenti n° 2
- Barracelli non meno di 10 e non più di 30;
- Segretario n° 1.

ART. 6

Comandante della Compagnia

Alla Compagnia Barracellare è preposto il Capitano, che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio barracellare.

In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il Capitano è sostituito dall'ufficiale più anziano.

ART. 7

Requisiti ed attribuzioni del Capitano della Compagnia Barracellare

Oltre a quelli previsti dall'articolo successivo, per essere nominato Capitano della Compagnia Barracellare sono necessari i seguenti requisiti:

- Aver compiuto il 25° anno di età;
- Aver fatto parte di una compagnia barracellare per almeno cinque anni;
- Possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la compagnia barracellare è chiamata ad operare.

ART. 8

Requisiti per la nomina a componente della Compagnia Barracellare

Per essere ammessi a far parte della Compagnia Barracellare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana di entrambi i sessi che abbiano compiuto 18 anni di età;
- Maggiore età;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- Non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
- Assolvimento della scuola dell'obbligo o, in caso contrario, deve dimostrare di saper leggere e scrivere;
- Idoneità fisica;
- Potersi validamente obbligare;
- Porto d'armi;
- Certificato di tiro a segno;
- Congedo militare.

La dimostrazione di cui al quinto punto è data mediante una dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla presenza del legale rappresentante dell'ente di appartenenza e del segretario, da rilasciare entro dieci giorni dalla nomina. Si prescinde dal requisito di cui al quinto punto qualora l'interessato abbia già fatto parte della compagnia barracellare per un periodo non inferiore a 3 anni, se proposto per la nomina a barracello e non inferiore a 5 anni, se proposto per la nomina a capitano.

Non possono far parte della compagnia barracellare coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.

La carica di componente della Compagnia Barracellare è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale del Comune cui la compagnia appartiene.

I Barracelli vanno scelti preferibilmente fra i proprietari dei beni oggetto di tutela da parte della compagnia.

Le domande intese ad ottenere tale qualifica dovranno essere presentate al Capitano, il quale dopo averle istruite e fatti gli opportuni accertamenti le trasmetterà al Sindaco del comune per sottoporle all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 9

Modalità di costituzione della Compagnia Barracellare

In fase di prima costituzione della Compagnia Barracellare, con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, il Consiglio Comunale provvede a designare il nominativo del Capitano.

La nomina formale è subordinata alla comunicazione, da parte della prefettura, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il Sindaco del comune di appartenenza della Compagnia provvede alla nomina del Capitano il quale dovrà prestare giuramento di fronte al Pretore competente per territorio, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Nei trenta giorni successivi alla nomina, la Giunta Comunale predispone, d'intesa con il Capitano, l'elenco dei componenti la compagnia barracellare e lo sottopone all'approvazione del consiglio che, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti indicati al precedente art. 8) ne delibera la costituzione.

Il Sindaco dovrà informare la popolazione con adeguate forme di pubblicità dell'avvenuta costituzione della compagnia barracellare.

Gli Ufficiali e i graduati, nel numero indicato dalla deliberazione del Consiglio Comunale di cui al precedente art. 5 sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la compagnia per l'occasione presieduta dal Sindaco e con l'assistenza del segretario che redigerà il verbale.

Nel caso in cui la compagnia venga riconfermata per il successivo triennio secondo le modalità stabilite al precedente art. 2), il Consiglio Comunale dovrà provvedere a designare il nuovo Capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto.

ART. 10

Immissione in servizio

L'effettiva immissione in servizio dei componenti la Compagnia Barracellare è subordinata all'attribuzione, da parte del Prefetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 19.6.1979, n° 348;

In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello è prova di effetto.

Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del D.P.R. 19.6.1979, n° 348, il tipo di armi che i componenti della compagnia barracellare sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.

Entro 10 giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la compagnia barracellare deve prestare giuramento, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al Sindaco il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.

Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse.

Ogni componente la compagnia riceverà una patente vidimata dal Sindaco, del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di

Polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare e l'obbligo e le modalità d'uso.

I componenti delle compagnie barracellari deceduti, dimissionari od esclusi ai sensi del successivo art. 41, possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicati nel presente regolamento e durano in carica fino al completamento del triennio.

ART. 11

Nomina e funzioni del Segretario

Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili la Compagnia Barracellare si avvale di un segretario, nominato dalla Giunta Comunale su conforme deliberazione della compagnia e scelto fra i componenti in possesso del diploma di scuola media superiore.

Qualora nessuno dei componenti della compagnia barracellare fosse in possesso del requisito richiesto il segretario può essere designato fra persone esterne.

Al Segretario, che assiste alle riunioni della compagnia redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il segretario può essere coadiuvato da uno o più barracelli, appositamente designati dalla compagnia.

Ad esso è affidata la gestione di un fondo cassa ricostituibile per le spese minute e per l'ordinaria amministrazione per un importo non superiore a € 258,23 (diconsi euro duecentocinquantotto,23).

(l'art. 16 n° 4 della L.R. 25/88, chiede l'individuazione di regole relative alle modalità di funzionamento del fondo cassa, come punto di riferimento, in quanto compatibili, si possono utilizzare gli artt. 215,216,217 e 218 del R.D. 12.2.1911, n° 297. Opportuno sarebbe, inoltre, prevedere una adeguata cauzione).

La gestione del fondo cassa affidata al segretario economo avverrà secondo le modalità descritte nel regolamento comunale per il servizio economato.

La misura del compenso spettante al segretario è determinata nel provvedimento di nomina e dovrà essere commisurata alle difficoltà delle mansioni espletate ed agli utili effettivamente ricavati dalla compagnia.

ART. 12

Contabilità e amministrazione

La gestione finanziaria della compagnia barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della compagnia.

La gestione finanziaria della compagnia è documentata con la tenuta, a cura del segretario, dei registri contabili indicati nel presente regolamento.

Le entrate delle compagnie barracellari sono costituite:

- Dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
- Dai diritti di assicurazione di cui al successivo art. 24;
- Dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli artt. 44,45,46 e 47 del R.D. 14.7.1898, n° 403;
- Dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
- Da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.

Il Segretario è obbligato alla tenuta del Bilancio e del libro mastro delle entrate e delle uscite, delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento.

Le funzioni di tesoreria della compagnia sono svolte dall'istituto di credito cui compete la gestione della tesoreria dell'ente di appartenenza.

Le riscossioni ed i pagamenti sono disposti con reversali e speciali mandati a firma congiunta del capitano e del segretario della compagnia.

Al 31 dicembre di ogni anno la compagnia è tenuta a presentare un rendiconto contabile sull'attività svolta, dal quale risulti, fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi e i pagamenti eseguiti nell'anno ed il fondo cassa finale.

Delle obbligazioni verso gli assicurati la compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario con un fondo di garanzia, suddiviso in azioni in relazione al tipo di prestazioni fornite e costituito dal 70 per cento delle corrispondenti entrate.

Il rimanente 30 per cento, unitamente alle entrate di cui ai punti 3 e 4 del terzo comma del presente art. 12, costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della compagnia.

Copia dei rendiconti deve essere trasmessa, a cura dei comuni interessati, all'Assessorato Regionale competente in materia di polizia locale.

Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della compagnia barracellare, a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame del registri contabili.

TITOLO III° Assicurazione e denuncia

ART. 13

Per i beni indicati nell'art. 35 del R.D. 14.7.1898, n° 403, i proprietari hanno l'obbligo di corrispondere un compenso alla compagnia barracellare che, a norma dell'art. 1 del presente regolamento deve assicurarne la vigilanza e la custodia.

A tal fine gli interessati sono tenuti a denunciare, con le modalità indicate nel presente regolamento, la proprietà dei predetti beni provvedendovi, in difetto, d'ufficio, la compagnia.

Contro l'accertamento d'ufficio è ammesso ricorso alla Giunta Comunale.

Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi ai sensi dell'art. 8 della L. 2.8.1967, n° 799, ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.

L'obbligo di cui al primo comma del presente articolo si applica anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'art. 51 della L.R. 28.4.1978, n° 32, nonché nei confronti di coloro i quali dispongono in regime di concessione di beni pubblici siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cui all'art. 3 terzo comma del presente regolamento.

Gli altri beni, pubblici e privati, non compresi nelle disposizioni del primo e secondo comma del presente articolo, potranno essere affidati in custodia alle compagnie barracellari.

Le colture promiscue devono essere denunciate oltre alla coltura permanente (olivi giovani, alberi da frutto nella vigna o entro alla coltura) secondo le tariffe contenute nell'apposita tabella di seguito riportata.

Nel caso in cui non siano state denunciate separatamente la compagnia risponderà dei danni limitatamente alla coltura denunciata.

I cereali, le leguminose e le foraggere si intendono assicurate solo fino alla falciatura e comunque al distacco dal suolo, avvenuto il quale dovrà procedersi a denuncia secondo l'apposita tabella di seguito riportata.

Per i frutti già raccolti e temporaneamente custoditi in campagna, la responsabilità della compagnia avrà luogo soltanto dacchè sarà avvisata del deposito nelle case rurali, ed il proprietario dovrà presentarsi, se la compagnia lo richieda, ad accertare la quantità dichiarata, dei frutti in contraddittorio; di questi, dopo ciò, la stessa compagnia risponde per i due giorni successivi a quello dell'accennato avviso, all'atto del quale dovrà essere versata alla compagnia una tassa di assicurazione in conformità a quanto disposto.

TARIFFE IN EURO

Oliveti, vigneti	3,87 x ha
Agrumeti, frutteti	6,46 x ha
carciofaie	5,16 x ha
Assicurazione frutto carciofaia	0,01 per pianta
Seminativi, pascoli	0,52 x ha
Seminativi coltivati a cereali e foraggiere	1,29 x ha
Casa: sorveglianza quota mensile	2,58
Magazzino depositi attrezzi	1,55
Cabine con motopompa o elettropompa	5% valore ass.
Piante selvatiche da innesto arboree	0,01 a pianta
siepi	1,03 x m 100 o fraz.
Muri a secco	1,55 x m. 100 o fraz.
Recinto in rete metallica	1,55 x m. 100 o fraz.
Cancello in ferro con lucchetto	4% del valore dichiarato
Cancello in legno	4% del valore dichiarato
Frutta in genere	5% del valore dichiarato
Fichi d'india (facoltativo)	0,05 a pianta
Fichi vari (facoltativo)	0,05 a pianta
Mancato taglio siepi	25,82 ogni cento m o fraz.
Inosservanza divieto di buttare fieno, frasche e rifiuti (in caso di inadempienza verrà deferito all'autorità giudiziaria)	10,33

ART. 13 BIS

L'obbligatorietà dell'assicurazione si estende ai bovini, ai suini e agli equini destinati all'allevamento ed al commercio, purchè il bestiame sia sciolto al pascolo in terreni chiusi e goli venga fatta visita almeno una volta al giorno, ovvero tenuto in terreni aperti, ma custodito permanentemente.

ART. 14

I forestieri che svernano in territorio di Ossi devono pagare la tassa di assicurazione per il periodo che rimangono in questo Comune ed in misura del numero dei capi che il terreno di loro proprietà o condotto in affitto, può ospitare.

La compagnia allo stesso modo risarcirà il forestiero fino al numero di capi che è stato preventivamente concordato e per il quale è stata pagata la tassa di assicurazione.

ART. 15

L'assicurazione importa la refazione di qualunque furto o danno commesso per colpa di persone estranee alle famiglie del denunciante sul bestiame assicurato, qualunque sia il mezzo usato, e quando consti anche il danneggiamento.

Sotto il nome di famiglia si intendono facentene parte i coniugi, gli ascendenti, i discendenti ed i fratelli, qualora convivano insieme.

L'assicurazione importa pure querela del denunciante per ogni danno che costituisca reato da azione privata.

La Compagnia Barracellare è tenuta a pagare i danni compiuti al bestiame minuto di qualsiasi genere soltanto quando questo raggiunga il 5% dei capi assicurati, a meno che la percentuale detratta non costituisca la differenza tra il bestiame rubato ed il bestiame ritrovato.

ART. 16

Nel manifesto da pubblicarsi a termini dell'art. 34 del regolamento approvato con R.D. 14.7.1898 n° 403 come pure con bando pubblico, sarà indicato l'orario nonché il luogo ove saranno ricevute le denunce.

ART. 17

Il Segretario, per maggiore chiarezza ed esattezza, dovrà per le denunce, imputamenti, introiti, spese e sequestri di bestiame (tenture) tenere separatamente appositi registri, vidimati prima di essere messi in uso e numerati in ciascun foglio dal Sindaco.

I registri delle denunce e degli imputamenti dovranno essere formati a termini dell'art. 56 del regolamento, approvato con R.D. 14.7.1898 n° 403 in carta da bollo e gli altri in carta semplice, come pure sarà redatta in carta libera la polizza che il Segretario rilascerà a mente dell'art. 24 del detto regolamento.

Delle denunce rifiutate ne sarà presa nota dal segretario in registro separato come sopra numerato e vidimato, e del rifiuto ne sarà data notifica all'interessato a mezzo del Messo comunale che rilascerà alla compagnia i relativi referti da conservarsi in busta distinta, in ordine alfabetico, non senza aversi prima messo il numero di riferimento al registro.

ART. 18

Le denunce eseguite d'ufficio a mente dell'art. 37 del regolamento approvato con R.D. 14.7.1898 n° 403, saranno del pari riportate in registro separato e di esse ne sarà dato avviso agli interessati a mezzo del Messo Comunale il quale rilascerà alla Compagnia appositi referti che disposti in ordine alfabetico e con riferimento al registro relativo saranno custoditi in altra busta distinta.

Anche quest'ultimo registro dovrà essere vidimato e numerato come quelli di cui all'articolo precedente.

Nel caso di denuncia d'ufficio verrà inflitta al proprietario una penalità pari ad un terzo del salario annuo dell'assicurazione per omessa o infedele denuncia.

ART. 19

I proprietari del bestiame dovranno allegare all'atto delle denunce, lo stato di consistenza bestiame dalla data del 1° Gennaio dell'anno. Le denunce del bestiame spiegheranno il colore, il marchio, il luogo ove si trova lo stesso.

Qualunque irregolarità o inesattezza della denuncia non la renderà nulla, solo il barracellato avrà il diritto di chiedere la rettifica entro i trenta giorni successivi.

Il valore del bestiame denunciato resta così come appresso stabilito:

- Vacche di prima classe €. 154,94
- Vacche di seconda classe €. 103,29

- I vitelli dopo il terzo mese di vita avranno lo stesso valore delle vacche e di conseguenza pagheranno la stessa tassa e verranno risarciti con la stessa cifra.
- Pecore €. 12,91
- Agnelli dopo la denuncia all'abigeato vengono valutati come la pecora e perciò pagano allo stesso modo e vengono risarciti con la stessa cifra
- Equini: cavalli €. 206,58
Asini €. 103,29

ART. 20

Verificandosi l'alienazione o la morte di qualunque capo di bestiame assicurato potrà il denunciante assicurarne altro in sostituzione pagando, quando ne sia il caso, il supplemento della tariffa più il mezzo per cento.

L'indennità del capo surrogato comincerà ad essere dovuta dal giorno della consegna, ove tale surrogazione non si effettui il capo alienato, ove continui a rimanere nel territorio di questo Comune, rimarrà assicurato a favore del nuovo possessore e la tariffa intera decorrerà a carico del primo denunciante, salvo il diritto del rimborso verso l'acquirente.

ART. 21

La compagnia, in ogni caso, avrà il diritto di verificare l'esattezza della denuncia.

ART. 22

Periti e arbitrato

Nel contratto di assicurazione e custodia è previsto di far ricorso a degli esperti, uno per parte, per la perizia e valutazione dei danni ai beni assicurati.

La concorde valutazione da parte degli esperti definisce l'entità dell'anno.

Per l'ipotesi di non accordo, può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro.

L'arbitro è nominato, su proposta della Giunta, dal Consiglio Comunale, dura in carica per la durata della Compagnia e può essere riconfermato.

Per poter essere nominati arbitri occorre:

- Possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale;
- Avere la residenza e l'effettiva dimora nel comune in cui opera la compagnia;
- Essere persona capace di assolvere degnamente alla funzione, per riconosciuti requisiti di probità, carattere e prestigio.

Nella definizione delle controversie l'arbitro è assistito e coadiuvato da due periti rispettivamente indicati dalle parti.

ART. 23

Gli arbitri e i periti hanno diritto a percepire un gettone di € 10,33 per la valutazione dei danni ai beni assicurati. Tali spese gravano in misura uguale sulle parti.

TITOLO IV°

Tariffa e tempo del pagamento

ART. 24

La tassa di assicurazione per il bestiame come dall'art. 19 è stabilita nella percentuale del 5%;

ART. 25

Le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla compagnia, si pagheranno entro il penultimo mese di ogni anno.

ART. 26

Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. 48 del R.D. 14.7.1898 n° 403.

ART. 27

Caricamento di danni

La denuncia del danno patito dovrà farsi entro 24 ore dalla constatazione del furto o danno. Trascorso detto termine il danneggiato non avrà diritto ad alcun indennizzo.

ART. 28

Il Capitano della Compagnia, appena ricevuta la denuncia di cui all'art. precedente, dovrà far prenderne immediatamente nota al segretario, nel registro relativo ed in pari tempo dovrà rilasciare al denunciante apposita dichiarazione della presentazione della denuncia.

Entro le ore 24 dalla denuncia del danno, il Capitano ne farà eseguire la valutazione a mezzo di due esperti nominati dalle parti.

Gli esperti dovranno presentare la loro relazione entro tre giorni dal ricevimento dell'incarico.

Nei dieci giorni successivi alle denunce il Capitano farà notificare al danneggiato il risultato della perizia.

Qualora gli esperti non siano concordi, le parti hanno 15 giorni di tempo, a partire dalla data di denuncia del danno, per chiedere l'intervento arbitrale, trascorsi i quali l'azione non è più proponibile.

(L'esperto è una figura nuova introdotta con l'intento di semplificare e sveltire al massimo le procedure di accertamento del danno. Il suo intervento è, nella maggioranza dei casi, a titolo di cortesia; è un intervento occasionale in quanto operatore del settore. L'esperto si differenzia dal perito. Quest'ultimo, infatti, offre una prestazione professionale e comunque abituale, quindi, necessariamente retribuita).

ART. 29

Verificandosi la mancanza di bestiame denunciato, i reclamanti dovranno dare tutte le indicazioni necessarie che verranno richieste onde rintracciarlo. Potrà anche il barracello valersi per tale oggetto di un estratto del suo registro vidimato dal Sindaco.

ART. 30

Qualora il denunciante ricusi di accettare l'oggetto mancatogli, sempre che lo stesso non abbia sofferto deterioramento, l'imputazione del danno fatto si riterrà come avvenuta e l'oggetto sarà devoluto agli enti assistenziali.

In caso diverso e quando l'oggetto abbia subito deterioramento grave il proprietario sarà in diritto di ricusarlo e di chiedere l'indennità relativa.

TITOLO V°

Delle indennità

ART. 31

Le indennità tutte saranno pagate sempre secondo perizia,

Quando si tratti di semplice deterioramento potrà il barracello corrispondere l'intero prezzo di perizia e ritenere l'oggetto assicurato, previo consenso del danneggiato.

ART. 32

Ogni proprietario di bestiame assicurato al barracellato, volendo lasciare il bestiame al pascolo senza custodia fissa ma visitandolo una volta al giorno, sarà tenuto ad indicare preventivamente al Capitano il luogo ove intende metterlo, nonché i successivi spostamenti e sotto pena di perdere il diritto alla indennità in caso di danno o furto. Non sarà necessaria la denuncia degli spostamenti sempre che il proprietario del bestiame ed i suoi addetti si trovino nel fondo in cui il bestiame pascola.

Non sarà dovuto indennizzo di sorta per il bestiame danneggiato o rubato fuori dalla zona di vigilanza.

ART. 33

Quando il barracellato ritrovi il bestiame a lui imputato dovrà restituirlo, ritirando la pagata indennità.

ART. 34

Il Barracellato dovrà corrispondere l'intera indennità a fine anno. Per tale pagamento dovrà il Capitano spedire il relativo mandato di pagamento non più tardi di giorni quindici precedenti alla data di scadenza della gestione.

Oltre l'indennità dovuta al danneggiato la Compagnia esigerà per diritto di cattura:

- Per ogni capo vaccino o equino, domito o indomito € 1,55
- Per ogni capo ovino, suino o caprino € 0,26

Sarà dovuto, inoltre, il diritto di stallaggio (mandria) per foraggio e custodia nelle seguenti misure:

- Per ogni giorno di sosta: bovini e equini € 1,03
- Per ogni giorno di sosta: Ovini e caprini €. 0,26
- Per ogni giorno di sosta: suini €. 0,52

Per la custodia il proprietario del bestiame tenturato verserà alla Compagnia € 15,49 al giorno;

Per i barracelli in servizio di cattura € 10,33 a testa a carico del proprietario del bestiame catturato.

TITOLO VII° **Disposizioni diverse**

ART. 35

Ogni proprietario che voglia introdurre o tenere bestiame altrui nei suoi poderi, avrà l'obbligo di rilasciare preventivo permesso scritto da vidimarsi dal Capitano. Il custode del bestiame dovrà sempre trovarsi munito del permesso suddetto.

ART. 36

Nel caso che il barracello troverà bestiame vagante nei poderi altrui dovrà condurlo nella mandria comunale e farne denuncia per mezzo del Capitano al Sindaco.
Non potrà procedersi al sequestro e cattura del bestiame se non nel caso in cui comparisse il padrone.

ART. 37

L'obbligatorietà dell'assicurazione per bovini, equini e suini si intende quando essi abbiano raggiunto l'età di tre mesi.

ART. 38

La compagnia esercita la sua sfera di attività in tutto il territorio del Comune.

ART. 39

Modalità di accertamento delle violazioni

Le violazioni di cui al precedente articolo 3 sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:

- L'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;
- Le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché la compagnia di appartenenza;
- Le generalità del trasgressore e, nell'ipotesi prevista dall'art. 2 della L. 24.11.1981 n° 689, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;
- L'eventuale indicazione degli obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 24.11.1981 n° 689;
- La descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati al trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
- L'indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;

- L'annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente all'atto della contestazione;
- L'indicazione dell'ente o dell'organo al quale il trasgressore ha la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione, secondo quanto prescritto all'art. 18 della L. 24.11.1981, n° 689;
- La firma del verbalizzante.

Nei cinque giorni successivi all'accertamento della trasgressione, copia del verbale deve essere consegnata personalmente all'accertante o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 24.11.1981 n° 689 e del decreto del presidente della Repubblica 29 Luglio 1982 n° 571.

Alle successive fasi del procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui agli artt. 18 e seguenti della L. 24.11.1981 n° 689.

ART. 40 **Ripartizione degli utili**

La ripartizione degli utili dovrà farsi a gestione ultimata in ragione delle giornate di servizio prestate, dedotto il 4% per assegno speciale al capitano e l'1% per assegno speciale a ciascun tenente.

Deve tenersi conto dell'ufficio ricoperto da ciascun componente in seno alla compagnia e dell'annessa responsabilità, nonché della quantità e qualità del servizio prestato.

Al componente la compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio non compete alcuna quota degli utili. Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione degli utili tra i barracelli a valere sul fondo di garanzia di cui al precedente art. 12 prima che siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla compagnia e approvati dalla giunta comunale.

Sono ammesse, sul predetto fondo, esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della compagnia, nella misura non eccedente il 30 per cento della dotazione. Prima di procedere alla ripartizione definitiva, gli utili si dovranno, nell'ordine, liquidare:

- Gli emolumenti dovuti al segretario;
- Le spese per liti, perizie, di amministrazione;
- Tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare.

ART. 41 **Infrazioni e sanzioni disciplinari**

I barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- L'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;
- Sanzione pecuniaria;
- La sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della compagnia;
- L'esclusione dalla compagnia.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal Capitano ed inflitta per lievi trasgressioni.

La sanzione pecuniaria è inflitta dal Capitano per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso, ed è pari a €. 41,32.

La sospensione è proposta con richiesta motivata dal Capitano e deliberata dalla Giunta Comunale sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e per non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità ovvero per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.

Il provvedimento di esclusione è adottato dalla Giunta Comunale su proposta motivata dal capitano dopo aver sentito l'interessato sempre che questi ne abbia fatto richiesta.

L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui al secondo punto del presente articolo è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla Giunta Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni dopo aver sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui al terzo e quarto punto de presente articolo, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al Consiglio Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.

ART. 42

Sospensione cautelare

I componenti della Compagnia Barracellare sottoposti a procedimento penale possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta Comunale e revocati se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna.

Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di cattura.

ART. 43

Procedimento disciplinare per il Capitano

Il Capitano che commetta le infrazioni di cui all'art. 41, può essere sospeso e, nei casi più gravi, revocato con deliberazione del consiglio Comunale, sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

La sospensione e la revoca opera con gli effetti per i tempi stabiliti per i barracelli.

In caso di inerzia dell'Amministrazione competente, si provvede ai sensi dell'art. 14 della L.R. 23 ottobre 1978, n° 62.

